



Roma, 12.05.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000004661/AG
Oggetto: Emergenza COVID-19: Ordinanze n. 12 e 13 2020-Estensione disposizioni su vendita al consumo di DPI e su procedura di sdoganamento.
Circolare n. 12240
SS
4.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Estensione sconfezionamento anche alle parafarmacie e alla distribuzione e novità su dogane.

Si fa seguito alle circolari federali nn. 12141 del 10 aprile 2020, 12142 del 14 aprile 2020 e 12157 del 16 aprile 2020, per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 dell'11 maggio u.s., sono state pubblicate le Ordinanze n. 12 e 13 del 9 maggio u.s. del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, l'ordinanza n. 12/2020 (cfr. all.1) ha ad oggetto ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale (DPI). Nello specifico, il provvedimento prevede un'estensione delle disposizioni di cui all'ordinanza 9/2020, relativa alla vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi (cd. sconfezionamento), agli iscritti alle Associazioni che hanno sottoscritto i Protocolli del 1 e 3 maggio u.s. - sulla disciplina del rimborso e della liquidazione delle mascherine chirurgiche - nonché a tutte le altre associazioni che, nel prosieguo, aderiranno ai detti accordi.

È, quindi, estesa anche alle parafarmacie e alla grande distribuzione la possibilità di sconfezionare le mascherine.

All'art. 2 è stato, inoltre, stabilito che, ferma restando la possibilità di fornire informazioni al consumatore con modalità semplificate, nel rispetto delle modalità previste dall'ordinanza 9/2020, l'esercente nel procedere alla vendita al consumo,

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

laddove ritenga di apporre il proprio marchio, compatibilmente con le normative per la tutela dei marchi e dei brevetti, è comunque, tenuto a garantire l'informazione al consumatore dei seguenti specifici dati:

- luogo e anno di produzione;
- indicazione, ove presente, del marchio CE, ovvero di altra validazione di efficienza, o eventuale esenzione ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla Legge 30 aprile 2020, n. 27;
- che non si tratta di un presidio medico chirurgico;
- che è monouso.

L'Ordinanza 13/2020 (cfr. all. 2), invece, integra la procedura di sdoganamento dei DPI di cui all'ordinanza 6/2020, estendendone gli effetti anche agli aderenti alle rappresentanze di farmacie, parafarmacie, grande distribuzione e in generale a tutti i firmatari degli accordi sopra citati (Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNPI, Federfardis, MNLF, ULPI, Federfarma servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad).

In particolare, l'ordinanza n. 6, anche essa pubblicata sulla Gazzetta dell'11 maggio u.s., prevede una specifica procedura per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di tutti i DPI ed in particolare dei DPI di protezione via aerea FFP2, FFP3, N95, KN95, nonché dei beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, compresi gli strumenti ed i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, qualora questi dispositivi siano destinati a:

- Regioni e Province autonome
- Enti locali
- Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici
- Strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e inserite nella rete regionale dell'emergenza
- Soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali.

I dispositivi destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono requisibili su disposizione del Commissario straordinario.

Con l'Ordinanza n. 13/2020, gli associati/aderenti alle associazioni sottoscrittrici dei suddetti protocolli hanno diritto ad utilizzare le procedure doganali di svincolo diretto e/o di svincolo celere per l'importazione cumulativa, assoggettata a IVA e imposte doganali, dovute per legge, dei materiali destinati alla vendita al consumo.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 9 maggio 2020

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale. (Ordinanza n. 12). (20A02582)

(GU n.120 del 11-5-2020)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato che il citato art. 122 statuisce, altresì, che il Commissario straordinario sovrintenda ai processi di distribuzione di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19;

Vista l'ordinanza n. 9/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 2020, contenente «Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle farmacie»;

Vista l'ordinanza n. 11/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, con la quale sono state emanate «Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali» con fissazione del prezzo finale di vendite al consumo di

mascherine facciali - standard UNI EN 14683, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 1 della predetta ordinanza, pari a euro 0,50 per ciascuna unita', al netto dell'IVA;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 1° maggio 2020, fra il Commissario straordinario per l'emergenza e le principali associazioni di rappresentanza di farmacie, parafarmacie, distributori: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma Servizi ed ADF;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 3 maggio 2020, fra il Commissario straordinario per l'emergenza ed alcune associazioni di rappresentanza di aziende di distribuzione: Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad;

Ritenuto necessario estendere l'ambito di applicazione dell'ordinanza n. 9/2020, integrandola con la presente ordinanza, a tutti i soggetti di cui ai citati protocolli al fine di garantire la piu' ampia diffusione della vendita di mascherine facciali e dispositivi di protezione individuale (DPI);

Visto quanto disposto dall'ordinanza n. 9/2020, con la quale sono state disciplinate le modalita' di vendita al pubblico delle mascherine facciali;

Visto quanto disposto dall'ordinanza n. 11/2020 circa il prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine facciali;

Dispone:

Art. 1

Estensione

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020 del Commissario straordinario circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi sono integralmente estese agli iscritti alle associazioni di cui ai protocolli meglio sopra identificati, nonche', a tutte le altre associazioni che, nel prosieguo, aderiranno ai detti accordi.

Art. 2

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo
gia' disposte con ordinanza n. 9/2020

1. Ferma restando la possibilita' di informazione semplificata, per le finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevista dall'art. 2, comma 3, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 1 della citata ordinanza n. 9/2020, ciascun esercente, cosi' come individuato nel precedente art. 1, nel procedere alla vendita al consumo, laddove ritenga di apporre il proprio marchio, compatibilmente con le normative per la tutela dei marchi e dei brevetti, laddove applicabili, e', comunque, tenuto a garantire l'informazione al consumatore delle seguenti specifiche:

luogo ed anno di produzione;

indicazione, ove presente, del marchio CE, ovvero di altra validazione di efficienza, o eventuale esenzione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosi' come modificato dalla legge 30 aprile 2020, n. 27;

che non si tratta di un presidio medico chirurgico;

che e' monouso.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2020

Il Commissario straordinario: Arcuri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 9 maggio 2020

Integrazione della procedura di sdoganamento. (Ordinanza n. 13).
(20A02605)

(GU n.120 del 11-5-2020)

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato il combinato disposto dell'art. 6 e art. 122 del citato decreto-legge n. 18 con cui sono stati attribuiti al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario il potere di disporre la requisizione in uso o in proprieta', tra i vari beni, di presidi sanitari medico-chirurgici nonche' di beni mobili di qualsiasi genere;

Considerato l'art. 122 richiamato con cui il Commissario, nell'esercizio dei poteri requisitori sopracitati, puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in house, nonche' di centrali di acquisto;

Vista l'ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stata individuata

soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso;

Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, assicurare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi allo stesso afferenti nonche' la continuita' dei servizi essenziali;

Vista la necessita' di individuare una procedura di sdoganamento che consenta di velocizzare i tempi delle attivita' compiute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con garanzia, in ogni caso, del rispetto delle citate disposizioni nonche' presidio della salute e dei correlati interessi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 6/2020 del Commissario straordinario con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stata autorizzata allo svincolo diretto dei soggetti meglio indicati nell'art. 2 della medesima ordinanza.

Ritenuto necessario, sulla base dei protocolli di intesa siglati dal Commissario straordinario con: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad, nell'interesse dei propri associati/aderenti, estendere gli effetti della suindicata ordinanza n. 6/2020 anche a tali soggetti;

Dispone:

Art. 1

Estensione effetti ordinanza 6/2020

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale (di seguito «DPI») ed in particolare i DPI di protezione via aerea FFP2, FFP3, N95, KN95, indicati nella circolare del Ministero della salute protocollo 4373 del 12 febbraio 2020, anche nei confronti degli associati/aderenti alle associazioni firmatarie, meglio di seguito indicate, dei protocolli di intesa sottoscritti in data 1 e 3 maggio 2020, con il Commissario straordinario: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad.

2. Gli associati/aderenti alle associazioni sottoscrittrici dei suddetti protocolli hanno diritto ad utilizzare le procedure doganali di svincolo diretto e/o di svincolo celere per l'importazione cumulativa, assoggettata a IVA e imposte doganali, dovute per legge, dei materiali cosi' come meglio descritti al precedente comma 1, destinati alla vendita al consumo.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2020

Il Commissario straordinario: Arcuri